



# COMUNE DI PINETO

Provincia di Teramo

**SERVIZIO SUAP AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE**

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E AREE DEL DEMANIO MARITTIMO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 17.05.2018

Revisionato con delibera di C.C. n.        del

**Aggiornato al 07 novembre 2018**

IL SINDACO  
Robert **VERROCCHIO**

CONSIGLIERE DELEGATO AL COMMERCIO  
MASSIMINA **ERASMI**

REGOLAMENTO REDATTO DA:  
Aldo **PIRERA** - Consulente esterno

HANNO COLLABORATO:

Paolo **Gaboli**

Giovanni **Cichella**

Monia **Candelori**

Matteo **Giampietro**

## INTRODUZIONE

A seguito di quanto previsto dall'art. 70, c. 5 del D. Lgs. Del 26.3.2010, n. 59, "Bolkestein", la conferenza unificata Stato-Regione del 05.07.12 ha sancito notevoli modificazioni operative nel commercio su aree pubbliche, con particolare riguardo alla durata delle concessioni dei posteggi, sia mercatali che isolati; il numero di posteggi che potranno essere assegnati ai singoli operatori, nonché le modalità di assegnazione degli stessi;

Successivamente sono intervenute modifiche legislative, sia nazionali (D. Lgs. 222/16 e D.L. 244/16 convertito con L. 19/17), e regionali (L.R. 30/16 modificata dalla L.R. 44/16), nonché incontri istituzionali e pareri vari quali:

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 24.3.16;
- Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 03.08.2016;
- La L. R. 30.8.16, n. 30 modificata dalla L.R. 44/16;
- La Deliberazione della G.R. del 15.11.16, n. 722;
- Il D. Lgs. Del 29.11.16, n. 222;
- Il D.L. del 30.12.16, n. 244, art. 6, c. 8 " uso dichiarat" convertito con L. 27.2.2017, n. 19;
- 4.5.2017 accordo Governo – Regione – Enti Locali
- Circolare ANCI n. 103/17, prot. 3723/217

E' da rilevare che il D.L. 244/16, convertito con L. 27/2/17, n. 19 ha creato problemi alle Regioni che hanno la competenza costituzionale in materia di commercio, ed alle OO.SS. dei commercianti su aree pubbliche che avevano condiviso il percorso legislativo con spirito di collaborazione con il Governo.

La nostra regione con deliberazione della G.R. del 15.11.16, n. 722 ha fissato i criteri di assegnazione dei posteggi ed i Comuni avrebbero dovuto procedere con i bandi pubblici. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si è espressa negativamente rispetto al prolungarsi del rilascio delle concessioni di posteggio, in quanto tale ipotesi contrasta con l'art. 12 della direttiva dei servizi (D.Lgs. 59/10), in base al quale l'assegnazione di un titolo autorizzatorio non può prevedere la procedura di rinnovo automatico, né accordare altri vantaggi al prestatore uscente (favor).

Si rilevano alcune incongruenze della recente normativa nazionale: D.Lgs. 222/16 e la L.R. 30/16.

Per la vendita in forma itinerante, il D.Lgs. 222/16 prevede il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, in contrasto con l'art. 14 del D. Lgs. 59/10, il quale prevede che i regimi autorizzatori sono consentiti solo per motivi imperativi di interesse generale.

L'art. 20 della L.R. 30/16 prevede la Scia.

Per quanto concerne la L.R. 30/16, si rilevano evidenti contraddizioni in materia di competenza tra il Comune e il Suap, infatti gli artt. 13 e 14 prevedono che il rilascio dell'autorizzazione al commercio e la relativa concessione del posteggio siano in capo al Suap; l'art. 15, commi 1 e 4, indicano che i Comuni provvedono al rilascio dell'autorizzazione ... omissis ..... nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni.

Il D.P.R. 160/10 all'art. 2 prevede che il Suap è l'unico interlocutore di accesso per il richiedente.

Da quanto sopra, ed in attesa di ulteriori determinazioni nazionali e regionali, risulta necessario riordinare il Regolamento comunale alla luce della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale emanata, al fine di dare una certezza agli operatori commerciali presenti da anni nei mercati cittadini ed uno strumento regolamentare necessario per una doverosa vigilanza e controllo da parte della Polizia Locale e dell'Ufficio Attività Produttive.

L'art. 39 "Rimandi" del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del C.A.P., approvato dal C.C. del 28.11.1995, prot. 351, prevede che in caso di intervento di nuova legislazione e, comunque almeno ogni tre anni, il Consiglio comunale adeguerà il proprio Regolamento.

Ai sensi dell'art. 31, c. 1 della L.R. 30/16 sono state sentite le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e quelle dei consumatori.

Da quanto finora esposto si è proceduto a riformulare il Regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28, c. 9 della L.R. 30/8/2016, n. 30. Inoltre, è stato predisposto il Regolamento che disciplina il commercio su aree pubbliche del Demanio Marittimo, composto da otto articoli, oltre ai 42 articoli per il commercio su aree pubbliche, per un totale di 50 articoli

**Art. 1**  
**OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all'uopo attrezzate e per le attività commerciali svolte sulle aree demaniali marittime. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lett. a) e b), dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98 e art. 14 della L. R. 30/16, ovvero in possesso di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia commerciale):

- ☞ su posteggi dati in concessione nei termini di cui all'art. 16;
- ☞ su qualsiasi area consentita purchè in forma itinerante.

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di vendita svolte dai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su mercati settimanali o su posteggi isolati (fuori mercato) nonché per l'attività commerciale svolta in forma itinerante.

Il regolamento favorisce lo sviluppo delle attività commerciali e promozionali sulle aree pubbliche in generale e in particolare modo dei mercati e fiere, attraverso un miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e delle possibilità di acquisto dei consumatori.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il regolamento prevede le seguenti finalità:

- ☞ favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e una adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore e ai turisti;
- ☞ assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrio ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- ☞ rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale dei mercati e delle fiere, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- ☞ valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla struttura commerciale esistente;
- ☞ salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- ☞ salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente.

**Art. 2**  
**FONTI NORMATIVE**

- R.D. 327, del 30.3.42, art. 68;
- L.R. n. 141 del 17.12.97;
- Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998; (Titolo X)
- Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e s.m.i.;
- Ordinanza Ministero della Salute 03 aprile 2002 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2002;
- Legge Regionale n. 11 del 16 luglio 2008 e s.m.i.;
- Conferenza unificata Stato - Regione del 5.7.12;
- D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Bolkestein);
- Documento unitario dell'intesa del 24.01.2013 delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza unificata del 05.07.12;
- documento unitario delle regioni e provincie del 03.08.2016;
- L. R. 30 agosto 2016, n. 30 - modificato dalla L.R. 44/16;
- Deliberazione G.R. del 15.11.2016, n.722 "Criteri e modalità per l'assegnazione del posteggio;
- Determinazione G.R. del 25.11.16, n. 31, fac-simile bando e domande;
- D. Lgs. 29.11.16, n. 222;
- Parere dell'Autorità Garante della concorrenza del 15.12.16, n. 78725;
- D. L. 30.12.16, n. 244, art. 6, c. 8 " uto dichiarat" convertito con la L. n. 19/2017;

**Art. 3**  
**DEFINIZIONI**

## **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

E' l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

## **AREE PUBBLICHE**

Sono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio e le aree, di qualunque natura, destinate ad uso pubblico.

## **POSTEGGIO**

E' la parte di area pubblica o di area privata, di cui il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione al titolare della autorizzazione amministrativa per il commercio, per esercitarvi l'attività.

## **POSTEGGIO ISOLATO**

E' la parte dell'area pubblica che viene data in concessione al titolare della autorizzazione amministrativa per il commercio, per esercitarvi l'attività a carattere permanente, periodico o temporaneo.

## **MERCATO**

E' un'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni o tutti i giorni della settimana per l'offerta al dettaglio di merci e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi. La qualifica di area mercatale è recepita nelle norme urbanistiche.

## **MERCATO SPECIALIZZATO**

Si intende un mercato con almeno il 90% dei posteggi trattanti merceologie del medesimo genere o affine.

Il restante 10% dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori.

## **FIERA**

Si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti su aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

## **NUMERO DI PRESENZE IN UN MERCATO**

Indica il numero delle volte in cui un operatore si presenta per partecipare ad un mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, salvo si rifiuti di occupare il posteggio.

Ai fini della formazione della graduatoria generale valida per i casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso.

## **NUMERO DI PRESENZE EFFETTIVE IN UNA FIERA**

Il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

## **SETTORI MERCEOLOGICI**

E' un insieme di prodotti. Può essere: alimentare, non alimentare, misto.

## **TEMPORANEO**

E' un periodo di tempo coincidente con lo svolgimento delle manifestazioni e/o riunioni straordinarie di persone (fiere, feste ecc.) che non può superare 30 giorni.

## **STAGIONE**

E' un periodo di tempo - anche frazionato - non superiore a 90 gg. che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

## **BANCO TEMPORANEO**

E' un insieme di attrezzature da esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale.

## **NEGOZIO MOBILE**

E' un mezzo attrezzato autorizzato sotto il profilo igienico-sanitario.

## **SOCIETA'**

Società di persone, società di capitali, cooperative.

## **CONCESSIONE**

Si intende l'atto, rilasciato dal Suap comunale, che consente l'utilizzo di un posteggio per un periodo definito.

## **AUTORIZZAZIONE DI TIPO A**

E' l'autorizzazione rilasciata a soggetto titolare della concessione di posteggio in un'area pubblica. Tale autorizzazione abilita all'esercizio di commercio itinerante su tutto il territorio regionale e alla partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale (art. 14, c. 2 L.R. 30/16).

## **"AUTORIZZAZIONE" ALL'ESERCIZIO DI TIPO B**

E' la Segnalazione Certificata di Inizio Attività inviata al Suap comunale del Comune dove si intende avviare l'attività, che può coincidere anche con quello di residenza, per gli operatori itineranti. Tale Scia abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito regionale e alla partecipazione alle fiere e sagre su tutto il territorio italiano. (art. 14, c. 2 L.R. 30/16)

## **COMUNICAZIONE**

La stessa produce effetto con la presentazione al Suap comunale.

## **AUTORIZZAZIONE**

E' il provvedimento espresso. Qualora per lo svolgimento sia necessario l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni della Conferenza di Servizio (C.d.S.) (art. 14 e seguenti della L. 241/90).

## **SCIA**

E' l'atto che abilita l'inizio dell'attività, salvo i controlli da effettuarsi dalla Pubblica Amministrazione entro 60 gg. dalla presentazione della stessa.

## **SCIA UNICA**

Si applica nei casi in cui sia necessario l'invio di altre Scia, comunicazione ecc.

## **SCIA CONDIZIONATA**

Si applica qualora l'attività oggetto della Scia, sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati.

## **MIGLIORIA**

E' la possibilità di poter apportare modifiche o sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio nel medesimo mercato.

## **SPUNTA**

E' la modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati.

## **PREPOSTO**

Persona preposta all'attività commerciale di imprese individuale, società, associazioni e organismi collettivi.

## **CONSUMO IMMEDIATO DEI PRODOTTI**

Consumo dei prodotti acquistati, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitario.

## **IMPRENDITORI AGRICOLI**

Sono i soggetti iscritti al Registro delle Imprese ai sensi del D. Lgs. 228/01, i quali esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti.

## **PRODUTTORI AGRICOLI**

Sono i soggetti esonerati dalla dichiarazione IVA, i quali esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti (art. 10, c. 1 lett. h) della L.R. 30/16.

## **Art. 4**

### **SFERA DI APPLICAZIONI DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono svolgere attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti dal presente regolamento, dalle leggi Regionali, dalle leggi dello Stato, dalle norme, direttive e regolamenti nazionali e locali.

Il presente Regolamento non si applica agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D. Lgs. 18.5.01, n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Il presente Regolamento non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio dei consumatori, ai sensi dell'art. 1, comma 78 della L. R. 11/08.

Salvo che per le disposizioni relative alla concessione del suolo pubblico, il presente Regolamento non si applica a chi venda o esponga per la vendita esclusivamente le proprie opere d'arte.

**Art. 5**  
**ATTRIBUZIONI DELEGATE AL COMUNE**

Ai sensi della L. R. n. 30 del 30.8.2016 il Comune esercita le seguenti funzioni e compiti concernenti:

- Il rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione del posteggio;
- La definizione della durata delle concessioni;
- L'invio entro il 31 gennaio di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di commercio dei bandi per l'assegnazione dei posteggi (art. 15/1);
- La definizione della durata della concessione di suolo pubblico, è fissata in dodici anni, salvo diversa determinazione (art. 15/2);
- La riserva di una quota di posteggi fino ad un massimo del 10% del totale degli stessi da destinare ai produttori agricoli (art. 11);
- La regolamentazione per l'attività di commercio in forma itinerante per le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, e quelle che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni (art. 17/6);
- L'istituzione di nuovi mercati e fiere (art. 28);
- La soppressione, riconversione e riqualificazione dei mercati (art. 29);
- Il trasferimento dei mercati (art. 30);
- Il divieto di esercizio del commercio itinerante (artt. 20/6 e 31/3);
- I provvedimenti previsti dall'art. 31;
- L'istituzione dei mercati dell'usato, antiquariato e collezionismo (art. 32/4).

**Art. 6**  
**LOCALIZZAZIONE AREE PUBBLICHE - MERCATALI**

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, sono state individuate e/o confermate le aree di proprietà comunale sulle quali può essere svolto il commercio secondo le modalità seguenti:

- su posteggi dati in concessione nelle aree mercatali e isolati;
- su qualsiasi area pubblica per la quale è consentita la vendita in forma itinerante;
- su posteggi assegnati temporaneamente.

Le aree dei mercati sono quelle delimitate nella cartografia allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evidenziano le aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- a) Borgo Santa Maria - area confermata;
- b) Scerne di Pineto - area confermata;
- c) P.zza della Libertà - Via D'Annunzio - Via Milano - Largo S. Pertini;
- d) Largo S. Pertini;
- e) Mercato contadino;
- f) Mercato serale estivo;
- g) Posteggi isolati;
- h) Aree per mercati estivo e manifestazioni annuali.

I punti c), d), e) ed f) sono aree di nuova istituzione.

I titolari di più settori merceologici, all'atto della domanda, sono tenuti ad indicare la specializzazione merceologica con cui intendono frequentare il mercato; nel caso di più settori merceologici dichiarati, il posto viene assegnato per il settore merceologico prevalente.

## LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI

NR. AREE	AREE PUBBLICHE	SETTORE MERC.	AUTORIZZAZIONE DI TIPO *	N. DI POSTEGGIO
1	Via L. Da Vinci	A.	Permanente	1
	Via Gramsci	A.	"	1
	SS 16 per Scerne	A.	"	1
	Via De Titta 26/28	A.	"	1
	Largo S. Pertini	A.	"	1
	Via B. Cellini	A.	Stagionale	1
	Zona antistante il Cimitero di Pineto	E.A.	Permanente	2 Chioschi fiori
	Via Boccaccio	A.	Permanente	1
2	Via Alfieri 28	A.	Permanente	1
3	Scerne - Hapimag - Via Volturmo	A.	"	1
	Scerne - Hapimag - Via Volturmo	E.A.	Stagionale	1 Chiosco - giornali e riviste
	Scerne - P.zza Unicef	SAB	Permanente	1 Chiosco
4	Borgo S. Maria - Bar Borgo Rosso	A.	Permanente	1
5	Mutignano - C.so Umberto 9	A.	Permanente	1
	Antistante il Cimitero di Mutignano	E.A.	"	1 fiori
	Parco Castellaro di Mutignano	SAB	"	1 Chiosco
6	Zona PEP - via dei Narcisi angolo via Garofani	A.	"	1

\* P = permanente - S = stagionale - T = temporaneo  
SAB = somministrazione di alimenti e bevande

Per i posteggi isolati individuati, è stato acquisito il parere favorevole della Polizia Locale in materia di viabilità. Per l'assegnazione degli stessi si applicano i criteri previsti dall'art. 20.

Le aree individuate, qualora non assegnate possono essere utilizzate per il commercio itinerante con le modalità previste dall'art. 7.

Le aree individuate potranno essere rideterminate in merito: alla superficie, al settore merceologico e al tipo di autorizzazione con appositi provvedimenti adottati dalla G.M.

L'Amministrazione comunale in caso di nuove necessità amministrative e/o di servizio, può individuare la localizzazione di nuovi posteggi.

**MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI' - BORGO SANTA MARIA  
ELENCO POSTEGGI**

N°. POSTEG.	SUPERF.	SETT. MERC	DISPONI- BILITA'	NOTE
01	32	E.A.	SI	I posteggi sono stati assegnati temporaneamente
02	15	A	"	"
03	24	E.A.	"	"
04	28	E.A.	"	"
05	21	E.A.	"	"
06	40	A	"	"
07	40	A	"	"
08	40	A	"	"
09	24	E.A.	"	"
10	35	A	"	"
11	18	E.A.	"	"
12	24	E.A.	"	"
13	24	I.A.	"	"
14	24	I.A.	"	"

Settori Merceologici: A. = Alimentare; E.A. = Extra alimentare;  
I.A. = Imprenditore agricolo;

**MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' - SCERNE DI PINETO**  
**P.ZZA DON SILVIO DE ANNUNTIIS (ex P.zza Unicef)**  
**ELENCO POSTEGGI**

N°. POSTEG.	SUPERF.	SETT. MERC.	DISPONI- BILITA'	NOTE
01	40	E.A.	SI	I posteggi sono stati assegnati temporaneamente
02	40	E.A.	"	"
03	45	E.A.	"	"
04	30	A	"	"
05	24	A	"	"
06	48	E.A.	"	"
07	50	A	"	"
08	40	E.A.	"	"
09	28	E.A.	"	"
10	40	E.A.	"	"
11	35	A	"	"
12	35	A	"	"
13	24	I.A.	"	"
14	35	E.A.	"	"

Settori Merceologici: A. = Alimentare;

E.A. = Extra alimentare;

I.A. = Imprenditore agricolo;

## MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO

### ELENCO POSTEGGI

POSTEGGIO		SUPERF.	SETT. MERC.	DISPONI -BILITA'	NOTE
ATTUALE	EX				
1		28	E.A.	NO	
2		32	"	"	
3		32	"	"	
4		32	"	"	
5		32	"	"	
6		32	"	"	
7		32	"	"	
8		32	"	"	
9		32	"	"	
10		32	"	"	
11		40	"	"	
12		40	"	"	
13		40	"	"	
14		40	"	"	
15		40	"	"	
16		40	"	"	
17		40	"	"	
18		40	"	"	
19		40	"	"	
20		40	"	"	
21		40	"	"	
22		40	"	"	
23		50	"	"	
24		50	"	"	
25		45	"	"	
26		40	"	"	
27		40	"	"	
28		40	"	"	
29		45	"	"	
30		40	"	"	
31		40	"	"	

32		40	E.A.	NO	
33		24	“	“	SENZA FURGONE
34		32	“	“	
35		32	“	“	
36		45	“	“	
37		45	“	“	
38		28	“	“	
39		40	“	“	
40		35	“	“	
41		35	“	“	
42		35	“	“	
43		40	“	“	
44		40	“	“	
45		40	“	“	
46		40	“	“	
47		40	“	“	
48		35	“	“	
49		24	“	“	SENZA FURGONE
50		35	“	“	
51		40	“	“	
52		37,50	“	“	
53		40	“	“	
54		40	“	“	
55		40	“	“	
56		40	“	“	
57		35	“	“	
58		40	“	“	
59		40	“	“	
60		35	“	“	
61		40	“	“	
62		35	“	“	
63		35	“	“	COME DA ELAB. GRAFICO
64		35	“	“	
65		35	“	“	
66		35	“	“	
67		35	“	“	
68		40	E.A.	NO	
69		40	“	“	
70		40	“	“	

71		40	“	“	
72		40	“	“	
73		40	“	“	
74		40	“	“	
75		40	“	“	
76		40	“	“	
77		40	“	“	
78		40	“	“	
79		40	“	“	
80		40	“	“	
81		40	“	“	
82		35	“	“	
83		40	“	“	
84		40	“	“	
85		40	“	“	
86		50	“	“	
87		40	“	“	

## MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO LARGO S. PERTINI

N. POSTEGGIO	SUPERF.	SETT. MERC.	DISPONIBILITA'	NOTE
37	36	I.A.	NO	Box
38	36	I.A.	"	Box
39	34	A.	"	Box
40	34	A.	"	box
41	35	A.	"	
42	35	A	"	
43	35	A.	"	
44	14	A.	"	
45	14	I.A.	"	
46	14	I.A.	SI	
47	14	I.A.	NO	
48	70	I.A.	"	
49	38	A.	"	
50	35	I.A.	SI	
51	36	I.A.	NO	
52	40	A.	"	
53	33	A.	"	
54	33	A.	"	
55	35	A.	NO	
56	30	A.	"	
57	40	I.A.	"	
58	40	I.A.	"	
59	40	A.	"	
60	35	A.	"	
61	48	A.	"	
62 bis	35	A.	"	
63	35	A.	"	
64	35	I.A.	"	
65	20	A.	"	
66	25	A.	"	
67	15	I.A.	SI	
68	15	I.A.	NO	
69	20	I.A.	"	
70	20	I.A.	"	
71	25	I.A.	"	
72	15	I.A.	"	

Settori Merceologici: A. = Alimentare; E.A. = Extra alimentare;  
I.A. = Imprenditore agricolo;

## MERCATO GIORNALIERO LARGO S. PERTINI

N. POSTEGGIO	SUPERF.	SETTORE MERCEOL.	DISPON.	NOTE
47/A	14	I.A.	NO	
53/A	33	I.A.	"	
54/A	33	I.A.	"	
68/A	15	I.A.	"	
69/A	20	I.A.	"	
70/A	20	I.A.	"	
71/A	25	I.A.	"	

## MERCATO DEL CONTADINO

### ELENCO POSTEGGI

#### P.ZZA DELLA LIBERTA'

N°. POSTEG.	SUPERF.	SETT. MERC.	DISPONIBILITA'	NOTE
01	4 X 2	I.A.		Convenzione con le OO. SS. di categoria
02	4 X 2	I.A.		
03	4 X 2	I.A.		
04	4 X 2	I.A.		
05	4 X 2	I.A.		
06	4 X 2	I.A.		
07	4 X 2	I.A.		

Settori Merceologici: A. = Alimentare;

E.A. = Extra alimentare;

I.A. = Imprenditore agricolo;

## MERCATI ESTIVI SERALI E MANIFESTAZIONI ANNUALI

PERIODO	MERCATI ESTIVI SERALI	
		V.le D'annunzio, da via Cellini a via A. De Gasperi
	“	Villa Ardente - via De Titta da via Martella a via Antonelli
	“	Scerne di Pineto via Volturmo, da via Al Mare a via Ofanto
	“	Via Milano - P.zza della Libertà

## MANIFESTAZIONI ANNUALI

GIORNO	DENOMINAZIONE	AREA PUBBLICA
2^ domenica di gennaio	“Fiera di Sant’Agnese”	Via D’Annunzio e P.zza della Libertà
1^ Domenica di aprile	“Pineto in Festa - Benvenuta Primavera”	P.zza della Libertà - Via Garibaldi - P.zza Marconi
Ultima domenica di aprile	Mutignano in fiore	C.so Umberto I°
2^ domenica di giugno	“Fiera del Buongusto”	Via D’Annunzio - P.zza della Libertà
1^ domenica di agosto	Pineto in fiera	Via D’Annunzio - P.zza della Libertà
1^ domenica di settembre	Festa dei commercianti	P.zza della Libertà
1^ domenica di novembre	“Fest’Autunno”	Via D’Annunzio e P.zza della Libertà
1^ domenica di dicembre	“Mercatino artistico di Natale”	Largo Sant’Agnese

La G.M. determina:

- 1) Il numero di posteggi
- 2) L’orario delle manifestazioni
- 3) Le tipologie delle merci da porre in vendita
- 4) Eventuali altre manifestazioni da autorizzare

**Art. 7**  
**MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN**  
**FORMA ITINERANTE**

Ai sensi dell'art. 13, c. 2, lett. b) e art. 20, c. 1 della L.R. 30/16 l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante è soggetto a Segnalazione certificata da trasmettere al Suap comunale nel quale si intende avviare l'attività.

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita su tutto il territorio regionale, (art. 13 L.R. 30/16) a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago; nelle fiere su tutto il territorio nazionale; su posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, nonché su ogni area pubblica non vietata, con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce non venga esposta sul suolo pubblico.

Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività (art. 20/4 L.R. 30/16).

Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 78 della L. R. 11/08 e art. 69 del D. Lgs. 59/10 come modificato dal D. Lgs. 147/12.

L'operatore in forma itinerante osserva gli orari da lui determinati, salvo diverse disposizioni del Sindaco. Non può avere concessione di posteggio collegata alla sua autorizzazione, può sostare nelle aree non vietate dal Comune con le modalità e i tempi appresso indicate;

Il commercio al dettaglio in forma itinerante può essere svolto nelle aree consentite dal Codice della Strada e nelle aree individuate per i posteggi sparsi;

Le soste possono essere consentite in una stessa area per una durata non superiore ad 1 ora, senza porre a terra le merci in vendita con obbligo di spostamento di almeno 500 mt. Decorso tale termine è vietato tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove, sul medesimo punto non si presenti altro operatore. Il Comune può interdire l'attività di commercio itinerante nelle aree che creano difficoltà veicolare, mediante apposito regolamento.

La vendita in forma itinerante, per motivi di viabilità, traffico e di igiene e sanità o per altri motivi di pubblico interesse è vietata nelle aree o nelle vie stabilite con apposita Ordinanza Sindacale nonché ad una distanza inferiore a 300 mt. Dal perimetro dei mercati o fiere durante lo svolgimento degli stessi.

Il commercio di bevande alcoliche consentite può essere svolto da chi è in possesso dell'autorizzazione prevista dalla L.R. 11/08 e vale anche come licenza ai sensi dall'art. 86 del Tulp, R.D. 773/31. L'interessato deve essere in possesso anche della licenza fiscale ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 4 del D. Lgs. 504/95.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato altresì per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitari e di pubblico interesse in tutte quelle aree particolari stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposita

ordinanza. E' inoltre vietato l'esercizio di ogni forma di commercio nell'area compresa tra la battigia, la S.S. 16 Adriatica (ivi comprese le pertinenze e marciapiedi), il confine con il Comune di Silvi e via Foggetta.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 8, che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D. Lgs. 228/01.

La cessazione dell'attività è soggetta alla comunicazione da inviare al Suap comunale. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio ai punti 2.2 e 2.4 dell'allegato A al D. Lgs. 222/16.

Ai sensi dell'art. 11, c. 6 della L.R. 30/16, l'esercizio del commercio su aree demaniali non comunale è soggetto al nulla osta da parte delle competenti Autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

**Art. 8**  
**DISCIPLINA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

La vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante è soggetta a comunicazione (Scia) da inviare al Suap comunale, ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare.

Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio del commercio dei prodotti agricoli sulle aree pubbliche ricomprese nell'ambito comunale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla D. Lgs. 228 del 18/05/2001 e D.M. 20.11.07.

Si considera imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o salmastre.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto in occasione di fiere, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

Agli imprenditori agricoli è consentito la vendita con consumo immediato dei prodotti da consumare nei locali, con l'utilizzo degli arredi e delle attrezzature di cui ne ha la disponibilità. (D.L. 69/13, convertito con L. 98/13, art. 30 bis).

Tale facoltà esclude il servizio assistito di somministrazione ed osserva le prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario, nonché quelle dettate dal Comune.

Gli Imprenditori agricoli non hanno l'obbligo di esporre il prezzo sulla merce di vendita.

Per quanto riguarda la disciplina del mercato "contadino", si rinvia allo specifico Regolamento comunale.

Gli imprenditori agricoli iscritti al Registro delle Imprese, ai sensi del D.Lgs. 228/01, modificato dal D.L. 5/12, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale i prodotti provenienti in misura prevalente dalla produzione aziendale, nel rispetto della norma che prevede, per le ditte individuali, un ricavo annuo inferiore a 160.000,00 € e per le società 4 mln di euro (art. 4, commi 1 e 8 D. Lgs. 228/2001).

**Art. 9**  
**MODALITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE**  
**DELLE ATTREZZATURE**

I banchi, le attrezzature ed i mezzi attrezzati come punti di vendita devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato e delimitato, in linea con la segnaletica prospiciente il percorso degli acquirenti.

I banchi in cui sono posti in vendita oggetti che appartengono alla categoria delle merci usate, devono avere un cartello visibile con la scritta "Merce Usata".

Per tale vendita non è necessario la preventiva dichiarazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, già prevista dall'art. 126 del Tulp, e del registro delle operazioni effettuate, già previste dall'art. 128 del R.D. 773/31.

In ogni caso deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso, dei VV. F. e di mezzi di emergenza.

Il non rispetto del limite di spazio assegnato, comporta le sanzioni in relazione alla gravità, previste dall'art. 16, c. 2 della L. 689/81; art. 6 della L. 77/97 e art. 29 del D. Lgs. 114/98, come richiamato dall'art. 38 della L.R. 30/16.

**Art. 10**  
**ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DEI**  
**PRODOTTI AGRICOLI IN FORMA ITINERANTE**

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio, in forma itinerante, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 228/01, previa Comunicazione di Inizio Attività al Suap comunale del luogo ove ha sede l'azienda agricola dei prodotti.

La Segnalazione di inizio attività, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228/01. La vendita in forma itinerante può essere effettuata dal ricevimento da parte del Suap comunale della Segnalazione inizio attività (SCIA).

**Art. 11**  
**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI**  
**POSTEGGI**  
**IMPRENDITORI AGRICOLI E PRODUTTORI AGRICOLI**

Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune **può** riservare ai produttori agricoli del settore alimentare e dei florovivaisti, fino ad un massimo del 10% del totale dei posteggi disponibili.

I produttori agricoli di cui all'art. 8 del presente Regolamento, non sono titolari di concessioni pluriennale di posteggi e non hanno l'obbligo della regolarità contributiva.

I posteggi liberi riservati agli Imprenditori agricoli saranno assegnati con le stesse modalità stabilite per i commercianti su aree pubbliche.

Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita degli imprenditori agricoli che saranno assegnati a seguito di bando pubblico sulla base di una graduatoria formulata secondo quanto previsto dai punti 3.2.4 e 3.2.5 della Delibera della G.R. 722/16.

Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno per la spunta, i posteggi riservati agli imprenditori agricoli. Gli imprenditori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.

La concessione del posteggio può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.

I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli imprenditori agricoltori, tramite spunta giornaliera, su ogni mercato.

Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici che, per i rilevamenti e le assegnazioni giornaliere, si avvalgono di personale a ciò appositamente destinato dalla Polizia Locale;

L'attività di vendita al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Agli imprenditori agricoli non verranno computati ai fini della revoca della concessione del posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche, purchè adeguatamente comprovate e comunicate al Suap comunale.

Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di tre mesi.

Oltre a tali periodi verrà applicato quanto previsto dall'art. 27.

**Art. 12**  
**ORARIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ**

Il mercato cittadino si effettua con periodicità settimanale il sabato mediante posteggi fissi o assegnati a turno nelle aree individuate all'art. 6;

Ove la giornata di mercato cittadino ricada in un giorno festivo, o dichiarato tale, il Sindaco, previa richiesta dei commercianti e/o delle loro Organizzazioni di categoria e dei consumatori, può anticiparne o posticiparne la data dandone pubblico avviso.

Per motivi organizzativi legati al servizio di vigilanza e pulizia del mercato non si applica quanto previsto al secondo comma, pertanto, nei giorni: 1° gennaio; Pasqua e di lunedì di Pasqua; 25 aprile; 1° maggio e 2 giugno; 15 agosto; 25 e 26 dicembre il mercato non avrà luogo.

L'orario dell'attività dei mercati viene così fissato:

- nel periodo invernale (1° ottobre - 31 marzo) dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- nel periodo estivo (1° aprile - 30 settembre) dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

Dopo l'orario di apertura del mercato, l'addetto al mercato assegna agli aventi diritto, i posteggi non occupati dai concessionari assenti.

Non è consentita l'installazione dei banchi più di un'ora prima dell'orario di apertura e/o lo sgombero del posteggio prima delle ore 12.00, se non per gravi intemperie o nei casi di comprovata necessità.

Gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 8, possono sgomberare, previo avviso all'addetto del mercato, il posteggio prima dell'ora fissata per mancanza di prodotti da commercializzare.

L'operatore che anticipa lo sgombero del posteggio rispetto all'orario stabilito, senza giustificato motivo, viene considerato assente.

Entro le ore 14.30 tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero in modo che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell'intera area.

In occasione di manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone, il Sindaco può autorizzare l'insediamento di banchi, qualora disponibili, in aggiunta ai posteggi in organico sino ad esaurimento dell'area messa a disposizione.

**Art. 13**  
**DOMANDA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE**

Il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati adottati con l'accordo Governo - Regioni ed Enti Locali del 4.5.17. tale obbligo può essere assolto anche con le modalità indicate dall'ANCI con Circolare n. 103/17, prot. 3723/217.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione, predisposta su modulistica della Regione, deve contenere oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale se società), la partita IVA, l'indirizzo del richiedente, l'indicazione della sua nazionalità, e l'indirizzo di posta elettronica (PEC); inoltre l'interessato deve dichiarare:

- ☞ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L. R. 30/16 e art. 71, commi 1 e 5 del D. Lgs. 59/10;
- ☞ di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 12 dalla L. R. 30/16 e art. 71, commi 1 e 6 del D. Lgs. 59/10 (per gli alimentaristi); art. 71, commi 1, 2 e 6 del D. Lgs. 59/10 per la somministrazione di alimenti e bevande;
- ☞ il settore merceologico e la specializzazione per la quale è richiesta l'autorizzazione;
- ☞ il numero e la superficie del posteggio appositamente previsto in relazione ai prodotti da porre in vendita;
- ☞ di avere un'anzianità di impresa (iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio su Aree Pubbliche se già in attività);

- ☞ di non essere assegnatario di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico di posteggio nel medesimo mercato;
- ☞ l'anzianità di servizio dell'attività;
- ☞ di essere in possesso di eventuale certificato di regolarità contributiva (DURC) (art. 15, c. 4 ter L.R. 30/16).

Alla domanda non devono essere allegati certificati di residenza o di attestazione della sede legale né certificati già in possesso dell'Amministrazione, salvo un valido documento di identità personale.

L'interessato nella domanda dovrà indicare i riferimenti esatti delle certificazioni utò dichiarate, necessarie per l'istruttoria della pratica.

La sottoscrizione non deve essere autenticata.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve le priorità indicate al successivo art. 20 del bando.

L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di ricevimento della domanda o della SCIA.

Non è ammessa la presentazione di queste ultime a mano.

**Art. 14**  
**CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione amministrativa per esercitare l'attività commerciale su area pubblica, non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree individuate, destinate all'esercizio di tale tipo di attività.

L'autorizzazione per esercitare l'attività commerciale su posteggi sparsi non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree individuate.

Le autorizzazioni suddette non possono essere negate nei casi in cui, nell'ambito delle specifiche aree previste, siano disponibili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto di richiesta, salvo specifica destinazione del posteggio dovuto a motivi igienico-sanitari o per altri motivi organizzativi o di interesse pubblico.

L'autorizzazione amministrativa è rilasciata nei termini di cui all'art. 13 e con le modalità previste dall'art. 20. Sono fatte salve le pluri-assegnazioni attualmente in atto.

Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato mediante subingresso.

Un medesimo soggetto giuridico può essere titolare o possessore per non più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico (alimentare e non alimentare), nel caso di mercati con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100, ovvero tre concessioni nel caso di aree con posteggi superiore a 100.

Uno stesso soggetto può essere titolare di una sola autorizzazione per l'utilizzo di posteggi isolati nell'ambito comunale.

Il Suap comunale può rilasciare autorizzazioni stagionali per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi per l'esercizio dell'attività di vendita per prodotti a carattere stagionale (angurie, meloni, arance ecc.) nonché autorizzazioni temporanee in caso di manifestazioni di interesse pubblico. (feste pasquali, natalizi ecc.) previo parere favorevole da parte della Polizia Locale per quanto di competenza.

L'autorizzazione in originale deve essere esibita agli Organi di vigilanza.

Il trasferimento dell'azienda comporta la variazione della titolarità del titolo autorizzatorio.

## COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### ALLEGATO A) AL D. Lgs. 222/16

Punti	Tipol.	Sett. Merc.	Attività	Regimi amm.vi	Concentrazione Regimi amm.vi
53	A	E.A.	avvio	aut.ne	Autorizzazione e rilascio contestuale concessione del posteggio
54			subingresso	comunicazione	
55			cessazione		
56	B	E.A.	avvio	autorizzane	In contrasto con l'art. 13, c. 2 lett. b) e art. 20, c. 1 della L.R. 30/16 - Scia
57			subingresso	comunicazione	
58			cessazione	comunicazione	
59	A	AL	avvio	aut.ne + Nias	come punto 53
60			subingresso	Scia unica	Comunicazione per subingresso + Nias
61			cessazione	comunicazione	
62	B	AL	avvio	aut.ne + Nias	Autorizzazione per avvio attività + Nias
63			subingresso	Scia unica	comunicazione per subingresso + Nais
64			cessazione	comunicazione	
28	Impren. Agricoli		vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante	comunicazione	Comunicazione (SCIA) al Suap ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita

AL = alimentare

E.A. = extra alimentare

I.A. = imprenditori agricoli

**Art. 15**  
**RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nel locale mercato è rilasciata dal Responsabile del Suap comunale.

L'autorizzazione di cui al 1° comma abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, limitatamente al periodo di non utilizzazione della disponibilità del posteggio concesso. (art. 13, c. 1 L.R. 30/16)

La Segnalazione Certificata di inizio attività per l'esercizio di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente itinerante è inviata al Suap comunale ove si intende iniziare l'attività che può coincidere con quello dove l'operatore ha la residenza, (persona fisica), o sede legale in caso di società o cooperative.

Per tale attività è vietata l'esposizione della merce su area pubblica.

La Segnalazione Certificata di inizio attività di cui al comma 3 abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Per tale vendita si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 78, della L. R. 11/08 e art. 69 del D. Lgs. 59/10.

La Segnalazione Certificata di inizio attività in forma itinerante abilita alla vendita su tutto il territorio regionale, nonché alla partecipazione alle fiere, sagre, manifestazioni e feste che si svolgono sia nell'ambito della Regione Abruzzo sia nell'ambito delle altre Regioni.

L'Amministrazione Comunale, su richiesta dei servizi sociali, può riservare un posteggio per ciascun mercato, da destinare ad operatori diversamente abili, in deroga alla procedura di cui all'art. 20.

L'Amministrazione potrà altresì riservare uno o più posteggi o aree per le attività artigianali di servizio compatibili con la gestione del mercato, con il solo pagamento della concessione del suolo pubblico.

**Art. 16**  
**CONTENUTO MERCEOLOGICO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione su posteggi è rilasciata con riferimento ai settori merceologici previsti per l'esercizio del commercio al dettaglio, ai sensi dell'art. 1, c. 5, della L. R. 11/08, a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali o cooperative, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistono i requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 12 L.R. 30/16 e art. 71 del D. Lgs. 59/10.

L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e di varietà merceologiche.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito del territorio regionale, sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.

Nella domanda di autorizzazione deve essere dichiarato quanto previsto dal precedente art. 13, comma 1.

Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio indicato nella domanda, se disponibile o, in mancanza, di altro posteggio il più possibile simile a quello richiesto.

Detto posteggio e la concessione di suolo pubblico devono essere indicati nell'autorizzazione, pena la non validità della stessa.

**Art. 17**  
**AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI NON ITALIANI**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di Paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.

Limitatamente ai soli soggetti e cittadini dell'UE si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art.12 della L.R 30/16, purchè l'interessato sia già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o altro documento equipollente rilasciato dal Paese di provenienza.

Per coloro che non sono in possesso di alcun titolo autorizzativo rilasciato dal Paese di provenienza, per la verifica dei requisiti morali e professionali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 9/11/07, n.206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE" relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e la direttiva 2006/100/CE, integrato con la L. 6.8.2013, n. 97.

I soggetti e cittadini diversi da quelli di cui al primo comma, devono dimostrare di avere i requisiti previsti dalla "Disciplina dell'immigrazione e dalle norme sulle condizioni dello straniero" e dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la "Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero.

I soggetti di cui al terzo comma, ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Per i soggetti provenienti da uno Stato appartenente alla UE o extra europea e per quelli provenienti da Stati extra europei, si applica quanto previsto dal punto 3.2.6 della Delib. della G.R. 722/16.

**Art. 18**  
**FIERE – SAGRE – FESTE – MANIFESTAZIONI**  
**DOMANDE CONTEMPORANEE**  
**PRIORITA'**

L'Amministrazione comunale entro il 30 ottobre di ciascun anno rende noto al pubblico il calendario dei mercati o delle fiere dell'anno successivo e indica eventualmente le date e i motivi di pubblico interesse per i quali le predette manifestazioni non potranno avere luogo, nonché le date del loro eventuale recupero.

L'Amministrazione comunale può affidare ad altro soggetto delegato l'organizzazione delle fiere o mercati, può, altresì, affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa e di servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, nonché delle manifestazioni temporanee attraverso apposite convenzioni non onerose ai seguenti soggetti:

- alle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche e alle Associazioni degli imprenditori agricoli;
- alle Cooperative e Consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche e Enti pubblici.
- alle Associazioni o Comitati dei commercianti locali.

Le domande di partecipazione alle fiere locali o mercati, devono pervenire al Suap comunale, mediante posta elettronica certificata (PEC), almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima.

Ai fini della formazione della graduatoria valgono i criteri di priorità indicati al punto 4 della Delibera della G.R. n. 722/16.

Le domande di partecipazione alle fiere devono essere inviate al protocollo del Suap Comunale almeno 60 gg. prima dello svolgimento della fiera medesima. La graduatoria delle concessioni di posteggio è pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio on line del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.

Le domande possono essere presentate per l'assegnazione delle concessioni di posteggio anche per più manifestazioni in numero non superiore a tre. In tali casi la concessione decade se non viene usata per una sola volta.

La graduatoria delle concessioni di posteggio relativa alle fiere o mercati, è pubblicata sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio on line almeno venti giorni prima dello svolgimento di ciascuna fiera.

Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore.

Alle fiere che si svolgono sul territorio comunale possono partecipare gli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale in possesso dell'autorizzazione di Tipo A o la Scia di Tipo B nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.

Lo stesso soggetto può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto può avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera.

I posteggi rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito per l'inizio dell'occupazione, sono assegnati in primo luogo secondo la graduatoria di cui al precedente c. 7, sempre che gli operatori interessati siano presenti, e quindi secondo il più alto numero di presen-

ze effettive. A parità di presenze prevale l'anzianità di iscrizione del soggetto al Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

Nelle fiere di durata plurigiornaliera, la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione. (art. 18, c. 3 L.R. 30/16).

Nelle fiere di cui al presente articolo, il Comune può assegnare fino a un massimo del 5% ulteriore rispetto ai posteggi disponibili a beneficio di operatori rimasti esclusi dalla graduatoria nell'ordine di priorità rispetto alla data di ricevimento della domanda con le modalità previste al c. 3.

Le disposizioni dell'art. 14 bis della L. 125/01, riformulato dal c. 2, dell'art. 23 della L. 7.7.09, n. 88 non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in occasioni di Sagre, Fiere o Feste Paesane. La vendita di bevande alcoliche è consentita nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 176 del T.u.l.p.s. e da altre norme in vigore, dalle ore 07.00 alle ore 24.00.

Le Associazioni, i Comitati o simili, qualora organizzatori di manifestazioni temporanee quali: feste di partito, di comitati, di associazioni, sagre, fiere e simili, entro il mese di febbraio di ogni anno, comunicano al Comune il programma di massima delle manifestazioni da svolgere indicando:

- la data e il luogo di svolgimento della manifestazione indicando le attività svolte: intrattenimento, spettacolo, ballo in piazza, gare, spettacoli viaggianti - fuochi di artificio - luminarie - somministrazione di alimenti e bevande - vendita di prodotti ecc..

Almeno un mese prima della manifestazione, dovrà essere presentata la relativa documentazione, ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni.

- nei casi ove è previsto l'intervento della commissione tecnica comunale o altro organismo tecnico competente per materia sui pubblici spettacoli, il tecnico incaricato dagli organismi di cui sopra, dovrà predisporre in triplice copia gli elaborati e gli atti necessari per l'eventuale rilascio della licenza di cui all'art. 68, in ogni caso è assicurata la verifica di cui all'art. 80 del R.D. 773/31 (Tulps).

Qualora l'Amministrazione comunale affidi la gestione ai soggetti di cui al c. 2, questi devono garantire il rispetto delle norme di divieto a carico dei concessionari di posteggi di cui al successivo art. 27, nonché il divieto di utilizzo di generatori di corrente rumorosi.

Qualora l'Amministrazione comunale predisponesse pozzetti o linee di allaccio di energia elettrica, gli operatori commerciali hanno l'obbligo di allacciarsi a tali impianti nel rispetto delle condizioni fissate dalla stessa, in caso contrario l'organizzatore della manifestazione deve essere in possesso di un gruppo elettrogeno a norma.

Per l'esercizio della manifestazione temporanea, ogni commerciante propone domanda su apposito modulo predisposto dal Suap Comunale. Qualora i posteggi sono insufficienti per la totalità dei richiedenti, si procederà ai sensi dell'art. 20.

Ai fini della sicurezza e della incolumità pubblica, si applica quanto previsto dal c. 4 dell'art. 9 del presente Regolamento.

Per i casi non contemplati nel presente articolo, si fa rinvio ai contenuti previsti dal punto 4.1 della Delib. della G.R. n. 722/16.

Il Comune, sentite le OO.SS. rappresentative a livello nazionale, può istituire mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, nei termini di cui all'art. 32 della L.R. 30/16.

## **Art. 19**

### **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI - SPUNTA**

I concessionari di posteggio non presenti nell'orario previsto dall'art. 12 del Regolamento, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione delle somme dovute per il canone per l'occupazione del suolo pubblico e di altri oneri dovuti.

I posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto "Ruolino di spunta" tenuto dalla Polizia Locale. (Registro delle presenze e delle assenze).

Ai sensi dell'art.18, c.2 della L.R. 30/16, ai fini di essere inseriti nelle graduatorie, gli interessati devono proporre apposita istanza.

L'assegnazione temporanea dei posteggi avviene in favore di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità nel rispetto della specializzazione merceologica assegnata al posteggio.

Se successivamente a detta assegnazione, dopo avere installato il banco, si dovesse presentare il titolare di concessione, quest'ultimo non avrà diritto, per quel giorno, ad occupare il posto a lui assegnato ma gli verrà concesso di occupare un altro posto solo se eventualmente si rendesse libero; il tutto sotto la vigilanza del personale della Polizia Locale addetto al mercato.

L'area in concessione non può essere assegnata qualora vi insista un box o chiosco o locale o, su essa, si trovino strutture o

attrezzature fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione.

La dislocazione dei posteggi è indicata nell'allegata cartografia, che fa parte integrante del presente Regolamento.

Il competente ufficio comunale provvederà, ogni sei mesi, alla formazione della graduatoria, tenuto conto del numero delle presenze documentate nel mercato.

La graduatoria sarà affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune nel mese di gennaio e luglio.

La graduatoria ha validità semestrale.

I posteggi che risultano liberi all'orario di inizio delle vendite, perché il frequentatore munito della relativa autorizzazione non si è presentato, sono assegnati, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori inseriti nella graduatoria nei termini di cui al punto 3.2.4 della deliberazione della G.R. 722.16, purchè gli stessi commercializzano le stesse merci del titolare del posteggio o, in assenza di queste, le merci dello stesso settore merceologico.

Agli operatori inseriti nella graduatoria, presentatisi prima dell'orario di accesso al mercato, rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, verrà conteggiata la relativa presenza, purchè gli stessi siano muniti di merci e attrezzature necessarie per svolgere l'attività di vendita.

Agli operatori inseriti nella graduatoria, qualora non accettino il posteggio assegnato per quel giorno, non verrà assegnata la presenza.

La posizione nella graduatoria è titolo preferenziale in caso di bando pubblico per l'assegnazione di posteggi nei mercati comunali.

**Art. 20**  
**BANDO PUBBLICO**

In caso di posteggi resisi disponibili, il Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo invio del bando alla struttura regionale competente per la pubblicazione sul BURA, pubblica nell'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale un bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili. Copia del bando va trasmessa alle Organizzazioni Sindacali di categoria degli operatori del settore presenti nel CNEL e alla struttura regionale competente. (punto 3.1/6 Delib. G.R. 722/16)

Il bando di cui alla determinazione della G.R. del 25.11.2016, n. 31, deve comunque contenere:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione merceologica;
- b) il termine di 30 gg. entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'art. 13;
- c) il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando;
- d) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amm.vo.

I titoli di priorità per l'assegnazione dei posteggi, sono indicati nella delibera della G. R. n. 722/16 punto 3.2.1. Per quanto concerne l'eventuale possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica quanto previsto dall'art. 15, c. 4 ter della L.R. 30/16, il quale prevede l'attribuzione di un punteggio di tre punti.

Entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono proporre motivato ricorso al Comune avverso la stessa;

Il responsabile del servizio entro i successivi 15 gg. decide sul ricorso;

Entro 30 gg. dalla fine del suddetto iter, il responsabile procede al rilascio del titolo autorizzativo;

Prima della pubblicazione del bando, il responsabile dell'ufficio competente predispone una procedura di riassegnazione (miglioria) dei posteggi fra tutti i soggetti interessati presenti sul mercato che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri prima citati.

I posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.

**Art. 21**  
**VERIFICA DELLE ASSENZE**

Le assenze vengono rilevate in tutti i giorni di mercato dalla Polizia Locale.

Esse vanno trasmesse al Suap Comunale competente, il quale provvede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 26, c. 1, lett. d) della L.R. 3016 ai fini della decadenza dell'autorizzazione.

E' giudicato assente l'operatore concessionario di posteggio a carattere continuativo che non occupi il posteggio stesso entro l'orario di inizio delle vendite o che lo lascia prima dell'orario stabilito dall'art. 12 del presente Regolamento.

**Art. 22**  
**POSTEGGI NON ASSEGNATI**  
**TRASFERIMENTI – PRIORITÀ**

Qualora nel mercato o fiera esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare di attività esistente sul mercato di trasferirsi in uno di essi è accolta prioritariamente, rispetto a domande presentate nei termini di cui all'art. 20.

I restanti posteggi liberi saranno assegnati con bando pubblico, utilizzando la modulistica omogenea e semplificata predisposta dalla Regione e con le modalità di cui al precedente art. 20.

**Art. 23**  
**VERIFICHE DELLE PRESENZE**

Gli Agenti della Polizia Locale devono rilevare la presenza di operatori occasionali che occupano giornalmente posteggi già dati in concessione, ciò per creare una graduatoria di priorità nell'assegnazione di posteggi.

Ai fini della predisposizione della graduatoria (ruolino di spunta), per presenza sul mercato, deve intendersi il numero di volte che l'operatore si è presentato sul mercato con la merce da porre in vendita e la relativa attrezzatura prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

L'operatore, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 30/16, ha diritto a farsi sostituire per cause di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto, purchè socio, familiare e dipendente.

**Art. 24**  
**CASI DI GRAVITÀ O DI RECIDIVA**

In caso di recidiva, il Dirigente del competente ufficio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di effettivo svolgimento del mercato, in proporzione alla tipologia dell'autorizzazione (temporanea, stagionale o permanente)

**Art. 25**  
**RECIDIVA**

La recidiva si realizza nel caso il titolare di autorizzazione commetta una stessa violazione per 2 (due) volte in un anno, indipendentemente se si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante il pagamento in misura ridotta.

**Art. 26**  
**REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**  
**E**  
**DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Oltre che per i motivi indicati da norme vigenti, l'autorizzazione è revocata e conseguentemente la concessione del posteggio, decade qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, (sedici mercati) per le autorizzazioni permanenti, e un terzo del periodo per le autorizzazioni stagionali, salvo il caso di assenza di comprovata necessità per malattia, nei termini di cui al successivo art. 28, o non inizi l'attività entro 6 mesi dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione. La decadenza si applica, inoltre:

- a)** Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/10;
  
- b)** Per mancato utilizzo del posteggio nei termini indicati al primo comma va immediatamente comunicato all'interessato dal competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  
- c)** L'autorizzazione è sospesa fino a 20 gg. consecutivi in caso di recidiva così articolati:
  - 1) Da 2 a 3 verbali in un anno: 2 gg.;
  - 2) Da 4 a 5 verbali in una anno: 6 gg.;
  - 3) Da 6 a 7 verbali in un anno: 12 gg.;
  - 4) Oltre 7 verbali in un anno: 20 gg.

Il mancato rispetto di quanto previsto alla lett. a) comporta la revoca dell'autorizzazione e la decadenza della concessione del posteggio previo espletamento della procedura prevista dalla L. 241/90.

La revoca va comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

L'avvio del procedimento, fissa il termine per le eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine il Responsabile del procedimento adotta i provvedimenti consequenziali.

Il Dirigente dell'ufficio competente revoca l'autorizzazione e conseguentemente la decadenza della concessione del posteggio, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

Per i casi non previsti dal presente articolo, si fa rinvio al punto 3.2.7 della Delib. della G.R. n. 722/16.

**Art. 27**  
**IMPEDIMENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 24, c. 1, vengono considerati motivi di impedimento all' esercizio dell'attività:

- 1) degenza in ospedale o clinica o altre strutture simili;
- 2) convalescenza post-operatoria, ospedaliera traumatica, per esaurimenti fisici e nervosi, clinicamente documentati;
- 3) cure termali o ambulatoriali;
- 4) maternità ed allattamento;
- 5) astensione facoltativa post-partum nonché per malattia del bambino di età inferiore a tre anni;
- 6) cure periodiche, anche preventive di malattia a forte rischio per la categoria (bronchiti, artriti, reumatismi);
- 7) servizi resi allo Stato;
- 8) altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a cause di forza maggiore e non configurabili nella fattispecie del rischio di impresa, (es.: carcerazione di innocente, sequestro, ecc.);

L'operatore ha diritto a farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purchè socio, familiare o dipendente. Le assenze dal mercato per le limitazioni di cui ai punti da 1 a 6 devono essere certificate e comunicate al Suap Comunale entro 30 gg. dall'evento.

**Art. 28**  
**SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE**  
**DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola Comunicazione da effettuarsi entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo giuridico, al Suap Comunale sede di posteggio, per gli operatori concessionari di posteggio, al Suap Comunale dove è stata iniziata l'attività del dante causa in caso di esercizio della attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2256 CC) e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della L. R. 30/16 e art. 71 del D. Lgs. 59/10.

La comunicazione è presentata ai sensi del precedente comma 1, allegando l'autorizzazione o la Scia originale e copia dell'atto di cessione.

Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, della concessione di posteggio posseduta dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche maturati dal cedente. In attesa del rilascio del nuovo titolo abilitativo, l'attività è svolta sulla base della comunicazione.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 12 della L.R. 30/16 e art. 71, c. 6 del D. Lgs. 59/10, deve darne comunicazione entro sei mesi dell'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un sei mesi dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e della concessione del posteggio annesso.

In caso di verifica da parte degli Organi di Vigilanza, l'operatore commerciale subentrato, dovrà esibire la precedente autorizzazione, la copia della comunicazione e la relativa ricevuta di presentazione in originale.

Per il subingresso, si applicano le procedure previste dall'art. 19 della L.R. 30/16.

**Art. 29**  
**DIVIETI A CARICO DEI CONCESSIONARI**

- a) Al fine di garantire il migliore svolgimento del mercato, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante “presentazione delle merci”, con sistemi di illustrazione sonora, qualora tale illustrazione rechi disturbi alle contrattazioni;
- b) Sulle aree pubbliche è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, primo comma del Regolamento di Esecuzione del T.U.LL.P.S. - R.D. 6/5/1940, n. 635, modificato dall'art. 7 della Legge 11/5/1981, n. 213. E' altresì vietata la somministrazione di alcolici ai soggetti privi dell'autorizzazione di cui all'art. 1, c. 99 della L.R. 11/08, che vale anche come licenza di cui all'art. 86 del TULPS.
- Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi ad eccezione degli strumenti da punta e taglio autorizzati dal Comune di residenza ai sensi dell'art. 37 del Tulps;
- E' vietato vendere e/o somministrare alcolici ai minori di 18 anni;
- E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita di pane nei mercati, il quale potrà essere venduto esclusivamente confezionato mediante l'utilizzo di speciali automezzi all'uopo omologati ed autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione competente;

- c) Al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti consumatori e dei mezzi di soccorso, è vietata l'esposizione delle merci appese sul fronte esterno al banco di vendita. Le tende utilizzate per la copertura del banco di vendita devono avere un'altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. Le medesime non devono impedire il regolare passaggio di persone e mezzi di soccorso.
- d) Al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti consumatori, è vietato posizionare banchi di vendita che ostruiscono ingressi di immobili pubblici e privati, salvo espressa autorizzazione degli interessati;
- e) L'operatore commerciale, assegnatario di posteggio non può cedere ad altri parte dell'area e non può scambiarsi il posteggio avuto in concessione.

**E' inoltre vietato:**

- Vendere all'esterno dei posti di vendita e sulle corsie di passaggio;
- Accatastare merci o contenitori vuoti nei passaggi e nei luoghi di servizio;
- Utilizzare cassette riciclate di frutta e verdura per alimenti;
- Depositare nei posteggi merci in avanzato stato di deterioramento
- Porre in vendita merci o articoli diversi da quelli che sono previsti nell'autorizzazione amministrativa in possesso;

- Depositare, anche dopo il riassetto del posteggio, detriti e rifiuti, cassette piene o vuote ed altre cose, fuori dai posteggi e lungo le corsie o luoghi comuni;
- Tenere nei posteggi tabelle, cartelli o stampanti non autorizzati dall'Autorità comunale;
- Consentire ai clienti di manipolare le merci senza gli appositi guanti;
- Trattenersi all'interno del mercato dopo l'orario di chiusura senza regolare e motivato permesso del dirigente del Settore;
- Uccidere e pulire animali;
- Tenere nei posteggi materiali infiammabili che non costituiscano oggetto di commercio autorizzato;
- Effettuare nuove derivazioni di energia o attacchi agli impianti esistenti o aggiunte di lampade, funzionamento di apparecchiature, senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale; Procedere a modifiche di qualsiasi natura nella struttura del posteggio, senza avere preventivo assenso dall'Autorità comunale;
- Acquistare merci direttamente dai produttori all'interno dei mercati;
- Gettare carta, liquidi ed altri rifiuti nei luoghi e spazi riservati al passaggio;
- Svolgere tutte quelle azioni, attività e comportamenti che possono compromettere la disciplina igienico-sanitario del Mercato e degli spazi annessi;
- Lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di mercato;

- Far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni ad eccezione dei rivenditori di dischi e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe;
- Attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- Arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi tenere cani o altri animali sul mercato, tenere fuochi a fiamma libera, detenere ed utilizzare bombole di gas, utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita;
- Distribuire stampati, fogli volanti ed oggetti, affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall'Autorità comunale;
- Compiere tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine, la disciplina, il decoro e la pulizia del mercato;
- L'attività di scarico merci, nonché la lavorazione delle stesse, che potrà essere effettuata negli orari determinati dall'Amministrazione comunale;
- L'installazione di teli laterali che impediscano la visuale, se non in caso di intemperie;
- Compiere ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza;
- Conficcare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi genere o comunque danneggiare la pavimentazione stradale;
- Dividere il proprio posteggio con altri operatori.

**Art. 30**  
**VENDITA A DOMICILIO**

Coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di cui alla L. R. 3016, possono esercitare la vendita di merci a domicilio dei consumatori, nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o intrattenimento o svago, nel rispetto della normativa comunale.

Ai soggetti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 78 della L. R. 11/08 e art. 69 del D. Lgs. 59/10, riformulato dal D. Lgs. 147/12.

**Art. 31**  
**NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

Il commercio su area pubblica deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia igienico sanitaria che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con particolare riguardo all'etichettatura dei prodotti, alla tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;

Il commercio su area pubblica di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni inquinanti, la conservazione in maniera igienica, in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche organolettiche.

I commercianti di generi alimentari commestibili non confezionati devono munirsi di appositi guanti protettivi per la manipolazione dei prodotti; gli stessi guanti devono essere usati anche dagli acquirenti per la scelta delle derrate alimentari.

Gli addetti alla vendita di prodotti alimentari devono essere in possesso dell'attestato di formazione personale di idoneità sanitaria.

Le derrate alimentari devono essere collocate su appositi banchi ad un'altezza di almeno 60 cm. dal suolo.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamenti, è consentita l'esposizione a terra, è vietato lasciare sull'area pubblica residui vegetali.

Qualora l'attività di vendita su area pubblica di prodotti alimentari sia effettuata mediante l'uso di autoveicoli utilizzati come strut-

tura di vendita, gli stessi devono avere caratteristiche e requisiti giudicati idonei dal servizio sanitario competente;

Se il commercio su area pubblica riguarda prodotti alimentari deperibili, da mantenere, come tali, a temperatura controllata, lo stesso può avvenire soltanto con mezzi, strutture ed attrezzature che siano tali da garantire il regime di temperatura prevista dalla normativa vigente;

Il commercio su area pubblica di carni fresche consentite, comprese quelle ittiche, è vietato in tutte le aree che non sono allacciate alle reti idrica, fognaria ed elettrica, a meno che lo stesso non avvenga utilizzando, come struttura di vendita, veicoli che hanno idonee caratteristiche approvate dal servizio sanitario competente. E' vietato vendere, in forma itinerante, le carni fresche.

Per quanto concerne la vendita di prodotti ittici, la vendita può essere effettuata utilizzando attrezzature aventi le caratteristiche approvate dal servizio veterinario competente.

Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacente, non può essere esercitato il commercio di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.

Il commercio di animali vivi, per ragioni igienico-sanitarie e per le caratteristiche dell'area riservata ai produttori agricoli nel mercato è vietato.

Le modalità di vendita e di somministrazione di prodotti alimentari sono stabilite dal Ministero della Salute con Ordinanza del 15.05.02, dai Regolamenti C.E. n. 852/04 e 853/04 (pacchetto igiene) nonché dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia igienico-sanitaria.

**Art. 32**  
**CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Le concessioni di posteggi sul mercato settimanale, quelle stagionali e temporanee sono assoggettabili al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nelle misure fissate dalle vigenti disposizioni e determinate dal Consiglio Comunale.

Il pagamento riferito alla tassa di occupazione del suolo pubblico dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestata alla Tesoreria comunale.

Per gli spuntisti il pagamento avverrà mediante versamento su c/c postale o tramite i punti autorizzati alla riscossione.

Le occupazioni abusive del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate sono sanzionate ai sensi degli artt. 40 e 41 del Regolamento, nonché ai sensi dell'art. 27 della L.R. 30/16.

I canoni di concessione possono essere adeguati in base agli indici di rivalutazione ISTAT.

**Art. 33**  
**SOSPENSIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

La concessione del posteggio è sospesa nei seguenti casi:

- accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali.
- recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
- infrazioni previste dalla normativa comunale, regionale, statale e comunitaria.

La sospensione dell'attività avviene con le modalità di cui al precedente art. 24.

Per quanto concerne la sospensione di cui al primo comma, essa cessa contestualmente con il pagamento dei tributi comunali dovuti.

**Art. 34**  
**NORME GENERALI**

Gli Organi di Polizia Locale e l'Ufficio competente sono incaricati di tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria, costantemente aggiornata, dei posteggi esistenti nel territorio comunale, previsti per l'esercizio del commercio di tipo Permanente, anche a carattere stagionale con relativa localizzazione, numero distintivo e dimensione, indicando se gli stessi siano liberi e disponibili per la assegnazione oppure già concessi, ed il registro delle concessioni riportante la data di rilascio di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.

Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di concessione, l'Ufficio competente provvede all'aggiornamento del Registro.

L'orario di attività di vendita del mercato settimanale è regolato con Ordinanza del Sindaco nell'ambito di quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento e dall'art. 50, c. 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL).

Per la vendita in forma itinerante, l'orario di esercizio è libero, salvo diverse determinazioni stabilite dal Sindaco.

In occasione di fiere o mercato, di altre manifestazioni di pubblico interesse o altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco, può rilasciare, sentite le OO. SS. di categoria, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della L. R. 30/16 e art. 71 del D. Lgs. 59/10.

Per motivi organizzativi, i richiedenti l'autorizzazione temporanea devono far pervenire l'istanza redatta su appositi stampati predisposti dal SUAP comunale almeno 30 gg. prima dello svolgimento della manifestazione, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

La Polizia Locale, per motivi di viabilità e traffico, è incaricata ad accertare la regolarità del posizionamento del mezzo di vendita.

I commercianti su Aree Pubbliche, ed in particolare coloro che vendono prodotti alimentari, hanno l'obbligo di lasciare l'area concessa senza accumuli di rifiuti.

A tal fine l'Amministrazione comunale provvederà a collocare appositi contenitori nei quali dovranno confluire i rifiuti prodotti.

Si da atto che la Giunta comunale, con proprio atto deliberativo, può stabilire in via sperimentale il trasferimento del mercato in altra area pubblica ritenuta idonea, limitatamente al settore non alimentare.

Si da atto che il Sindaco è autorizzato a dislocare gli operatori commerciali, titolari di autorizzazione nei vari posteggi di mercato o fiera, secondo precisi criteri di ordine merceologico, tenuto conto della necessità di rispettare la vigente normativa igienico-sanitaria.

Analoga facoltà è riconosciuta al Sindaco, dalla norma di cui sopra, in considerazione delle diverse misure di ingombro delle strutture di vendita utilizzate dagli operatori commerciali.

Il Comune, per rendere funzionale il commercio su aree pubbliche, stabilisce l'obiettivo di conseguire la disponibilità per l'operatore di almeno 30 mq. per il singolo posteggio, salvo misure diverse per il Centro Storico.

Il Suap ai sensi degli artt. 33 e 37 della L.R. 30/16, predispone gli adempimenti in essi previsti.

**Art. 35**  
**DISPOSIZIONI COMPATIBILI**

I soggetti che esercitano il commercio su area pubblica sono sottoposti alle stesse disposizioni che disciplinano il commercio al dettaglio, in quanto compatibili e, nello specifico:

- requisiti professionali per l'accesso all'attività di alimentarista;
- esposizione dei prezzi;
- vendite straordinarie;
- vendite presso il domicilio del consumatore;
- obbligo di vendita;
- i soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono i diritti acquisiti, se in possesso dei requisiti morali, professionali, nonché in regola con il pagamento dovuto per l'utilizzo del posteggio occupato.

**Art. 36**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il Regolamento non si applica agli imprenditori agricoli i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, salvo per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, su loro richiesta, o su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, possono essere autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 20.11.2007 (mercati riservati agli imprenditori agricoli).

Il Regolamento non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'art. 1, c. 78 della L. R. 11/08 e art. 69 del D. Lgs. 59/10 riformulato dal D. Lgs. 147/12.

Con intesa in sede di conferenza unificata Stato-Regioni del 5.7.12, sono stati individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- 1) concessione con scadenza nel periodo transitorio compreso dall'entrata in vigore del D. Lgs. 59 dell'8/5/10 e la data dell'accordo della Conferenza unificata Stato-Regione del 5.7.12, sono prorogate automaticamente fino al giorno 8.05.17;
- 2) concessione con scadenza nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della Conferenza unificata Stato-Regioni, del 05.07.12, sono rinnovate automaticamente fino al 5.7.17;

3) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59 dell'8.5.10 e non facenti parte dei precedenti punti, manterranno la loro naturale scadenza.

Al fine di unificare i termini temporali di cui ai punti 1, 2 e 3, e di allineare le scadenze delle concessioni, garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza è opportuno prorogare il termine delle concessioni dei posteggi in essere al 31.12.20, (art. 1, c.1180 della Legge 27.12.17, n. 205).

Per omogeneizzare quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento del mercato di Largo S. Pertini, approvato con delibera del C.C. n. 51 del 06.11.17, si stabilisce la validità della concessione del posteggio in 12 anni.

Ai commercianti su aree pubbliche presenti nei rispettivi mercati dal 2010, in possesso di regolare autorizzazione amministrativa ed in regola con i pagamenti della tassa di occupazione di suolo pubblico, in deroga all'art. 20, verrà rilasciata l'autorizzazione amministrativa e relativa concessione di suolo pubblico.

**Art. 37**  
**ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI E PUBBLICITÀ DEI PREZZI**

È fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza l'autorizzazione amministrativa, la concessione del posteggio, la registrazione sanitaria, dove prevista ed ogni atto autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

I concessionari devono, inoltre, curare che sul fronte esterno del banco di vendita sia apposto, visibile al pubblico, il numero di identificazione del posteggio assegnato dal Comune. La mancanza dei sistemi di identificazione comporta la sanzione prevista dal successivo art. 40 e in caso di recidiva la sospensione dell'attività fino a 4 mercati settimanali o giornalieri.

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo della esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 1, comma 85 della L.R. 11/08.

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, debbono indicare, in modo chiaro, il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura, mediante l'uso di un cartello visibile o con altre modalità idonee allo scopo.

**Art. 38**  
**R I M A N D I**

Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente Regolamento, si rimanda al dettato delle leggi e normative richiamate in premessa, e nello specifico al Titolo X del D. Lgs. 114/98, alla L. R. 11/08, al D. Lgs. 18.5.01, n. 228, al D.M. 20.11.07, al D. Lgs. 59/10, all'intesa della Conferenza unificata del 05.07.12, alla L.R. 30/16, alle Deliberazioni della G.R. 15/11/16, n. 722 e 25.11.16, n. 31; al D. Lgs. 222/16 e alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, in quanto applicabili. Per quanto riguarda l'istituzione di nuovi mercati e fiere, si fa rinvio all'art. 28 della L.R. 30/16.

Per quanto concerne il mercato del sabato ed il mercato giornaliero che si svolgono in Largo S. Pertini, fermo restando l'applicazione delle norme previste dal presente Regolamento, per quanto non previsto, si fa rinvio allo specifico Regolamento approvato dal C.C. con proprio atto n. 51 del 06.11.2017.

Per l'applicazione di specifici argomenti, si fa rinvio alla L.R. 30/16, modificata dalla L.R. 44/16 e più precisamente:

- art. 20 - hobbisti;
- art. 29 - soppressioni, riconversione e riqualificazione dei mercati;
- art. 30 - trasferimento dei mercati;
- art. 31 - provvedimenti comunale per il commercio su aree pubbliche;
- art. 32 - mercati dell'antiquariato e collezionismo.

Per quanto concerne i divieti di vendere e/o somministrare alcolici, si fa rinvio all'art. 6, c. 2, lett. b) della L. 160/07 e art. 14 bis, commi 1 e 2 della L. 125/01.

Il Consiglio Comunale adeguerà il presente Regolamento in riferimento all'organico delle merceologie e dei posteggi individuati almeno ogni 3 anni, o in caso di intervenuta nuova legislazione.

**Art. 39**  
**NORME ABROGATE**

Sono abrogate tutte le norme comunali in materia di commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento alla delibera del Consiglio comunale n. 94 del 28.11.95 "Regolamento del commercio su aree pubbliche" e la delibera del C.C. n. 20 del 28.5.2012 "Regolamento del commercio in forma itinerante", nonché ogni altra norma incompatibile o contraria alle disposizioni del presente Regolamento.

**Art. 40**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento e Ordinanze Sindacali, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 22, 28, 29 e 30 del D. Lgs.114/98; dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e art. 38 della L.R. 30/16:

Norma violata e motivazione	Sanzione pecuniaria	Pagamento in misura ridotta	Sanzione accessoria
<b>a)</b> commercio aree pubbliche mediante posteggio senza autorizzazione - art. 28, c.2-3 e art. 29/1 D. Lgs. 114/98	Da €.2.582,00 a €.15.493,00	€. 5.164,00	Confisca delle attrezzature e della merce
<b>b)</b> commercio aree pubbliche itinerante senza autorizzazione - art. 28/2-4 e art. 29/1 D. Lgs. 114/98	C.S.	C.S.	C.S.
<b>c)</b> commercio aree pubbliche itinerante su posteggio senza autorizzazione	C.S.	C.S.	C.S.
<b>d)</b> commercio aree pubbliche - occupazione abusive del suolo pubblico - art. 27 L.R. 30/16 - art. 28/9 e art. 29/1-3 D. Lgs. 114/98	C.S.	C.S.	C.S.
<b>e)</b> commercio aree pubbliche - inottemperanza limiti/divieti deliberazione comunale - art. 28/16 e art. 29/2-3 D. Lg. 114/98	Da 516,00 a €. 3.098,00	1.032,00	Eventuale sospensione attività non > 20 gg.
<b>f)</b> commercio aree pubbliche inottemperanza orari - Ordinanza Sindacale - art. 28/12 D. Lgs. 114/98 e art. 7 bis D. Lgs. 267/00	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00	

Le sanzioni di cui alla lett. f) della tabella sopra riportata potranno essere graduate con apposito atto deliberativo della G.M.

Per quanto non previsto dalla suddetta tabella, si rinvia a quanto previsto dal Titolo X del D. Lgs. 114/98, nonché a quelle previste dall'art. 38 della L.R. 30/16

Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (TUEL).

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00;

I seguenti comportamenti sono puniti con un sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 come previsto dall'art.7 bis del D. Lgs. 267/00 (Tuel):

- mancanza delle indicazioni di cui al precedente art. 38, 2° periodo;

- non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;

- non esibire l'autorizzazione amministrativa alla richiesta degli organi di vigilanza;

- non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e non depositare i rifiuti come prescritto;

- utilizzare energia elettrica proveniente da sorgenti inquinanti non a norma di legge per l'alto grado di inquinamento acustico;

- utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle zone limitrofe, nei termini e nei limiti previsti dalla disciplina di settore;
- occupare abusivamente una porzione di area non concessa;
- depositare derrate alimentari a contatto con il pavimento non rispettando così le norme igienico-sanitarie;
- affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall'Autorità comunale;
- ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare la libera circolazione negli spazi riservati al pubblico;
- introduzione nel mercato di veicoli per trasporto di persone o merci non autorizzati;
- mancanza di identificazione del posteggio; per la violazione a quanto previsto dall'art. 30, lett. b) del presente Regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 14 ter, c. 2, L. 125/01.

Per quanto concerne le procedure inerenti le sanzioni accessorie in merito all'occupazione abusiva di suolo pubblico si rinvia a quanto previsto dall'art. 27 della L. R. 30/16.

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L. 24.11.81, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato pagamento delle tasse o dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza.

Con riferimento al regolamento per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione dei Regolamenti ed Ordinanze, la competenza a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/81, a ricevere gli scritti difensivi da parte del trasgressore, ad effettuare l'audizione personale del trasgressore, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della stessa legge (ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione atti), per le violazioni amministrative di spettanza del Comune, è individuata in capo al Responsabile dell'ufficio competente per materia o alle altre figure individuate dal Regolamento dei servizi.

I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta o dalle Ordinanze di ingiunzione di pagamento sono incamerati dal Comune.

**Art. 41**  
**SANZIONI ACCESSORIE**

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D. Lgs. 114/98, in caso di particolare gravità o recidiva, il Responsabile dell'ufficio competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni, così articolata:

da 2 a 3 verbali in un anno: 2 gg.;

da 4 a 5 verbali in una anno: 6 gg.;

da 6 a 7 verbali in un anno: 12 gg.;

oltre 7 verbali in un anno: 20 gg.

In caso di esercizio abusivo del commercio, si applica la confisca delle attrezzature e delle merci.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per 2 (due) volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

**REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL COMMERCIO  
SU AREE PUBBLICHE RIENTRANTI  
NEL DEMANIO MARITTIMO**

**Art. 42**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina il commercio sulle aree pubbliche rientranti nel demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. R. n. 30 del 30/8/2016, tenuto conto della disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo di cui alla L.R. n. 141 del 17 dicembre 1997.

Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria, le associazioni ambientaliste e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione.

**Art. 43**  
**ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE SUL**  
**DEMANIO MARITTIMO**

L'esercizio del commercio itinerante sul demanio marittimo è Consentito dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno e comunque nel rispetto dell'ordinanza balneare Regionale.

L'esercizio del commercio in forma itinerante, e comunque la sosta anche temporanea, è sempre vietata nell'arenile costituito dai primi 8 metri a partire dalla battigia.

Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di 1 ora nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 300 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

L'attività di vendita dovrà espletarsi, comunque, nella seguente fascia oraria: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00, nell'ambito del periodo di cui al comma 1 del presente articolo.

E' vietato utilizzare, per la vendita, banchi o strutture di qualsiasi genere, collocati a terra.

E' vietata l'esposizione a terra della merce.

**Art. 44**  
**DIVIETO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

L'esercizio dell'attività di commercio è vietato su tutto il litorale di Pineto agli operatori non in possesso dell'iscrizione al Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione Marittima in corso di validità (se previsto) e dell'autorizzazione/nulla osta per quanto di competenza dell'ufficio demanio marittimo del Comune;

E' vietato l'esercizio del commercio nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.

**Art. 45**  
**PROCEDURA**

La Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, può determinare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero delle autorizzazioni/nulla osta per commercio e le modalità di esercizio se in forma fissa o itinerante, da rilasciare per l'anno successivo, o la scelta di non rilasciare autorizzazioni/nulla osta. Con il medesimo atto deliberativo di Giunta Comunale, si approva il bando - avviso per la presentazione delle domande di cui all'art. 11, c. 6 della L. R. n. 30/16, nel rispetto delle modalità fissate dal presente Regolamento, nonché il fac-simile di Domanda per il conseguimento del Nulla osta per l'esercizio del commercio su area demaniale marittima da compilare a cura dei richiedenti.

L'esercizio del commercio nell'area demaniale marittima è consentito alle seguenti condizioni:

- a) iscrizione al registro ex art. 68 del Codice della Navigazione marittima in corso di validità; (se previsto)
- b) autorizzazione per l'esercizio del commercio in corso di validità.

Il numero delle autorizzazioni/nulla osta viene così distribuito tra le categorie merceologiche:

- a) numero 2 autorizzazioni riservate al settore alimentare (vendita di granita e noce di cocco);
- b) numero 2 autorizzazioni riservate al settore non alimentare (vendita di abbigliamento per il mare e articoli per il mare).

I criteri per la redazione della graduatoria ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni/nulla osta da parte dell'ufficio demanio marittimo sono così disciplinati in ordine di importanza:

- a) computando il numero di autorizzazioni/nulla osta demaniali rilasciati al richiedente nel triennio precedente;
- b) anzianità d'iscrizione al REA;
- c) la data d'invio della Raccom. A/R di cui al successivo c. 5.
- d) in caso di parità di punteggio, l'autorizzazione/nulla osta sarà rilasciata all'istante più anziano di età.

Entro il 31/12 di ogni anno la Giunta Locale decide con proprio atto il numero dei nulla osta commerciali che potranno essere rilasciati nell'annualità successiva;

Nel caso in cui entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non venga adottata la deliberazione della G.M. di cui sopra, si riterrà riconfermato il numero di autorizzazioni rilasciate nella stagione balneare precedente

Entro il 20 gennaio di ogni anno l'ufficio demanio marittimo, renderà pubblico il numero delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno in corso, così come previsto al comma precedente.

Dal 1 febbraio al 15 marzo di ogni anno, successivamente alla pubblicazione del numero delle autorizzazioni/nulla osta da rilasciare (come sopra previsto), gli interessati in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti possono inoltrare formale richiesta di autorizzazione/nulla osta comunale per il commercio sul demanio marittimo, utilizzando lo schema di domanda allegato di cui al primo comma del presente articolo, mediante l'invio di lettera Racc. A/R;

Entro il 30 aprile il responsabile dell'ufficio demanio marittimo pubblica la graduatoria degli operatori ammessi ad esercitare commercio sul demanio marittimo e successivamente rilascia agli interessati la relativa autorizzazione/nulla osta.

**Art. 46**  
**NORME IGIENICO SANITARIE**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite dalle leggi regolamenti in materia.

**Art. 47**  
**NORME GENERALI**

L'operatore commerciale ha l'obbligo di esibire i titoli legittimanti l'esercizio dell'attività esercitata, in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza. Inoltre, dovrà esporre apposito cartellino di riconoscimento contenente gli estremi dell'autorizzazione/nulla osta e i dati personali dell'operatore.

**Art. 48**  
**SANZIONI**

Chiunque viola le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento sarà punito in base a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.

In mancanza di espressa previsione di legge, nel caso in cui per le violazioni alle norme del presente regolamento si ricorra al disposto dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la misura della sanzione pecuniaria in forma ridotta viene determinata in €. 200,00, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

**Art. 49**  
**CESSAZIONE E ABROGAZIONE DI NORME**

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le ordinanze ed i regolamenti locali incompatibili con le presenti disposizioni.

**Art. 50**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, composto da n. 51 articoli, sostituisce il precedente regolamento approvato dal Consiglio comunale con proprio atto prot. 351 del 28.11.95 ed entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Da tale data è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia, incompatibile con il presente regolamento.

**ITER APPROVAZIONE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che saranno intervenute le pubblicazioni di legge.

# I N D I C E

Introduzione .....	Pag. 2
Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento .....	“ 5
Art. 2 - Fonti normative .....	“ 7
Art. 3 - Definizione .....	“ 8
Art. 4 - Sfera di applicazioni del Regolamento .....	“ 14
Art. 5 - Attribuzioni delegate al Comune .....	“ 15
Art. 6 - Individuazione - localizzazione aree pubbliche - mercatali e fieristiche .....	“ 16
- Localizzazione dei posteggi isolati .....	“ 17
- Borgo S. Maria .....	“ 18
- Scerne di Pineto .....	“ 19
- Pineto .....	“ 20
- Mercato dei contadini .....	“ 24
- Mercati estivi - fiere/mercati .....	“ 25
Art. 7 - Modalità per l'esercizio dell'attività in forma Itinerante .....	“ 26
Art. 8 - Disciplina degli imprenditori agricoli - ambito di applicazione .....	“ 29
Art. 9 - Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature .....	“ 31
Art. 10 - Esercizio dell'attività di vendita degli imprenditori agricoli in forma itinerante .....	“ 32
Art. 11 - Criteri per l'assegnazione della concessione di posteggi - imprenditori agricoli .....	“ 33
Art. 12 - Orario di svolgimento attività .....	“ 37
Art. 13 - Domanda di rilascio autorizzazione .....	“ 39
Art. 14 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione .....	“ 39
ALLEGATO A) AL D. Lgs. 222/16	“ 41
Art. 15 - Rilascio dell'autorizzazione .....	“ 42

Art. 16 - Contenuto merceologico dell'autorizzazione .....	“ 44
Art. 17 - Autorizzazione a soggetti non italiani .....	“ 45
Art. 18 - Fiere - Sagre - Feste - manifestazioni. Domande contemporanee - Priorità .....	“ 46
Art. 19 - Assegnazione dei posteggi non occupati - Spunta pag.	50
Art. 20 - Bando Pubblico - Assegnazione dei posteggi nel mercato .....	“ 52
Art. 21 - Verifica delle assenze .....	“ 54
Art. 22 - Posteggi non assegnati - Trasferimenti - Priorità	“ 54
Art. 23 - Verifica delle presenze .....	“ 55
Art. 24 - Casi di gravità o di recidiva.....	“ 56
Art. 25 - Recidiva .....	“ 56
Art. 26 - Revoca dell'autorizzazione e decadenza della Concessione .....	“ 57
Art. 27 - Impedimenti all'esercizio dell'attività .....	“ 59
Art. 28 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione ...	“ 60
Art. 29 - Divieti a carico dei concessionari .....	“ 62
Art. 30 - Vendita a domicilio .....	“ 66
Art. 31 - Normativa igienico-sanitaria.....	“ 67
Art. 32 - Canone occupazione di suolo pubblico .....	“ 69
Art. 33 - Sospensione dell'atto di concessione .....	“ 70
Art. 34 - Norme Generali .....	“ 71
Art. 35 - Disposizioni compatibili .....	“ 73
Art. 36 - Disposizioni transitorie e finali .....	“ 74
Art. 37 - Esposizione dei documenti e pubblicità dei prezzi	“ 76
Art. 38 - Rimandi .....	“ 77
Art. 39 - Norme abrogate .....	“ 78
Art. 40 - Sanzioni amministrative .....	“ 79
Art. 41 - Sanzioni accessorie .....	“ 83

**Regolamento disciplina del commercio su aree  
pubbliche rientranti nel demanio marittimo pag. 84**

Art. 42 - Ambito di applicazione .....	“ 85
Art. 43 - Esercizio del commercio itinerante sul demanio marittimo .....	“ 86
Art. 44 - Divieto all'esercizio dell'attività .....	“ 87
Art. 45 - Procedura .....	“ 87
Art. 46 - Norme igienico sanitarie .....	“ 89
Art. 47 - Norme generali .....	“ 90
Art. 48 - Sanzioni .....	“ 90
Art. 49 - Cessazione e abrogazione di norme .....	“ 91
Art. 50 - Entrata in vigore .....	“ 91
ITER APPROVAZIONE .....	“ 91

Allegato: delibera della G.R. 15.11.16, n. 722 - Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 28, c. 9 della L.R. 30/16.

Abruzzo

Delib.G.R. 15-11-2016 n. 722

Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28, comma 9 della L.R. 30 agosto 2016, n. 30 concernente:

"Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016)".

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 novembre 2016, n. 149, speciale.

## Epigrafe

### Premessa

[Testo della deliberazione]

Allegato A - Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28, comma 9 della L.R. 30 agosto 2016, n. 30

---

**Delib.G.R. 15 novembre 2016, n. 722 <sup>(1)</sup>.**

**Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28, comma 9 della L.R. 30 agosto 2016, n. 30 concernente: "Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016)".**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 novembre 2016, n. 149, speciale.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge regionale 30 agosto 2016, n. 30, ed in particolare l'articolo 28, comma 9 che stabilisce: "La Giunta regionale, ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione definisce i relativi criteri nel rispetto dell'Intesa";

### **RICHIAMATI:**

- l'Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, (Rep. Atti n. 83/CU) recante i criteri relativi alle procedure di selezione per

l'assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche in attuazione dell'*articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59* (Attuazione della *direttiva 2006/123/CE* relativa ai servizi nel mercato interno);

- il "Documento unitario per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, ex *art. 70, comma 5 del D.Lgs. n. 59/2010*, in materia di aree pubbliche" del 24 gennaio 2013, prot. n. 13/009/CR11/C11, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

- il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche" del 3 agosto 2016 - Prot. 16/94CR08/C11.

**CONSIDERATA** la necessità di recepire le modalità e i criteri relativi alle procedure comunali di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche secondo i contenuti dell'Intesa del 2012;

**DATO ATTO** che in data 5 ottobre 2016 sono state sentite le organizzazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative del settore del commercio sulle aree pubbliche e presenti nel CNEL, così come indicato al punto 4. dell'Intesa del 5 luglio 2012;

**VISTO** l'allegato A "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'*articolo 28, comma 9 della L.R. 30 agosto 2016, n. 30*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che per gli ulteriori adempimenti derivanti dall'applicazione del suddetto allegato A si provvederà con provvedimenti del dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche;

**VISTA** la *L.R. n. 77/1999* e s.m.i., "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

**DATO ATTO** del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

Delibera

---

## [Testo della deliberazione]

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di approvare** l'allegato A "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'*articolo 28, comma 9 della L.R. 30 agosto 2016, n. 30*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che per gli ulteriori adempimenti derivanti dall'applicazione del suddetto allegato A si provvederà con provvedimenti del dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche;
3. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nel BURAT.

### **Allegato A**

#### **Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'*articolo 28, comma 9 della L.R. 30 agosto 2016, n. 30***

### **1. Oggetto**

1. Il presente atto prevede disposizioni attuative della materia del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'*articolo 28, comma 9 della L.R. 30 agosto 2016, n. 30* e disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche secondo i contenuti dell'Intesa approvata dalla Conferenza unificata in data 5 luglio 2012 (Rep. Atti n. 83/CU) e del successivo Documento unitario delle Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013.

### **2. Indicazioni ai comuni per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche**

1. I comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello nazionale e le associazioni dei consumatori, individuano le aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere tenendo conto delle indicazioni di cui all'*articolo 28 della L.R. n. 30/2016*.

### **3. Disposizioni concernenti i Mercati**

#### **3.1 Posteggi mercatali**

1. I comuni possono individuare i posteggi in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
- b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;

c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi;

d) alla tipologia merceologica delle merci vendute.

2. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, i comuni possono, altresì, determinare le tipologie merceologiche di ogni posteggio in relazione alle esigenze dei consumatori.

3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

4. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

6. Per finalità di pubblicità notizia, i comuni trasmettono alle organizzazioni di categoria provinciali maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL copia dei bandi relativi all'assegnazione di posteggi liberi.

7. Al fine di non limitare la libera concorrenza oltre il tempo, necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati, i comuni stabiliscono la durata della concessione del posteggio mercatale per un periodo compreso tra i 9 e i 12 anni.

### **3.2.1 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati**

1. Al fine di agevolare comuni e operatori e con l'obiettivo di garantire una modulistica omogenea e semplificata, utilizzabile per tutti i procedimenti di selezione, la Regione predispone bandi-tipo e relative domande di partecipazione agli stessi, con provvedimento del dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:

a) titolo in scadenza, ove posseduto;

b) regolarità contributiva di cui all'*articolo 23 della L.R. n. 30/2016*.

2. Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri di priorità:

**a)** maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

**a1)** l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60**.

**a2)** l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a **40 punti** per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

**b)** nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale ed a rispettare le eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti al fine della salvaguardia delle aree predette;

3. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

### **3.2.2 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione**

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

**a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5**

*devono essere garantite almeno due delle seguenti condizioni:*

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e prodotti italiani;
- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

**b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3**

*deve essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:*

- la consegna della spesa a domicilio;
- servizi di prenotazione o vendita via internet;

**c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2**

*devono essere garantiti:*

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

2. I Comuni possono prevedere criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati, fino ad un massimo di **3 punti**, in rapporto alle esigenze e peculiarità locali.

3. A parità di punteggio si applica il criterio di cui al paragrafo 3.2.1, lettera a1) - anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

**3.2.3 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti**

1. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui al paragrafo 1.2.2.

**3.2.4 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze (*spunte*) nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese, sommata con quella dell'eventuale dante causa. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal Comune, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente. Se il Comune ha determinato le tipologie merceologiche dei posteggi, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.

3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi.

### **3.2.5 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli di cui all'*articolo 10, lettera h) della L.R. n. 30/2015* può essere riservato fino ad un massimo del *dieci per cento* dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici, se prevista. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui ai paragrafi 3.2.4. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo della regolarità contributiva.

### **3.2.6 Prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea o extra europeo**

1. Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra gli Stati dell'Unione.

2. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di selezione di prestatori provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli.

### **3.2.7 Revoca dell'autorizzazione con concessione di posteggio**

1. Qualora il Comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all'operatore è assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune. L'operatore, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

## **4. Disposizioni riguardanti le fiere e iniziative analoghe**

### **4.1 Aree per le fiere**

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa dal Comune nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 2.

2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

3. Il Comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

### **4.2 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione**

1. Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate, al Comune interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (pec) almeno *sessanta* giorni prima dello svolgimento della fiera.

2. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno.

3. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.

4. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi **3 anni**. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno **venti** giorni prima dello svolgimento della fiera.

6. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal Comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al paragrafo 3.2.4.

7. Le altre disposizioni previste per i posteggi nei mercati, comprese quelle relative alle sanzioni, si applicano anche ai posteggi nelle fiere, in quanto compatibili.

### **4.3 Iniziative di carattere internazionale**

1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri paesi europei ed extra-europei, il Comune in accordo con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello nazionale, può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale.

2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri paesi sono stabilite dal Comune sede dell'iniziativa, in collaborazione con le associazioni di cui al punto 1.

## **5. Aree destinate all'attività in forma itinerante e aree private**

### **5.1 Aree per il commercio in forma itinerante**

1. Il Comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti all'esercizio della attività in forma itinerante di cui all'*articolo 31, comma 3 della L.R. 30/2016*.

2. I Comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all'*articolo 20, comma 5 della L.R. 30/2016*.

### **5.2 Aree private**

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, la stessa, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall'*articolo 15, comma 3 della L.R. 30/2016*.

## **6. Posteggi isolati**

1. I Comuni stabiliscono la durata delle concessioni dei posteggi isolati, che deve essere compresa tra 9 e 12 anni, come previsto dall'Intesa della

Conferenza Unificata del 2012. I criteri di assegnazione dei posteggi sono quelli indicati ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2.

## **7. Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche.**

1. Per l'esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il Comune, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello nazionale e le associazioni dei consumatori, procede al riordino ed alla regolamentazione del settore del commercio così come stabilito all'*articolo 31 della L.R. n. 30/2016*.

## **8. Spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati e delle fiere**

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, è decisa dal Comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 29, comma 1 della L.R. n. 30/2016* e delle presenti disposizioni regionali.

2. Lo spostamento definitivo del mercato può essere disposto dal Comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 29, comma 2 della L.R. n. 30/2016* e delle presenti disposizioni regionali.

3. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori secondo le disposizioni di cui all'*articolo 30 della L.R. n. 30/2016*.

4. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei criteri di cui all'*articolo 30, comma 3 della L.R. n. 30/2016*.

5. Il Comune trasmette alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento del mercato.

6. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, i Comuni valutano, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispongono il recupero del mercato in altra data.

## **9. Norme transitorie**

1. Le concessioni di posteggio scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del *D.Lgs. n. 59/2010* (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al **7 maggio 2017** compreso.

2. Le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al **04 luglio 2017** compreso.
  3. Le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del *D.Lgs. n. 59/2010* e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
  4. Al fine di assicurare certezza agli operatori e garantire il regolare svolgimento delle procedure di assegnazione dei posteggi nei termini indicati ai commi 1 e 2, i Comuni danno comunicazione delle selezioni, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico (BURAT) del relativo avviso di selezione, non oltre il **30 novembre 2016**, tenendo conto che l'Intesa della Conferenza unificata del 2012, stabilisce che le selezioni debbano essere pubblicate **90** giorni dopo la comunicazione delle stesse.
-